

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 luglio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Banti, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Banti, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Peretti, Pescante, Pisanu,

Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Russo Spena, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CIMA e BALDI: « Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna » (4193);

MUSSOLINI: « Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità » (4194);

PANIZ ed altri: « Disposizioni per la gestione delle risorse idriche nei territori montani » (4195).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 luglio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione

sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000 » (4196);

dal ministro degli affari esteri.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 » (4197).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dal Senato.

In data 23 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 2175 — MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ed altri; PISTONE ed altri; CENTO; BOLOGNESI ed altri; CAPARINI ed altri; COLLÈ ed altri; SANTORI; LUSSETTI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ed altri; MACCANICO; SODA e GRIGNAFFINI; PEZZELLA ed altri; RIZZO ed altri; GRIGNAFFINI ed altri; BURANI PROCACCINI; FASSINO ed altri: « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B).

In data 24 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2384 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio

e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo » (*approvato dal Senato*) (4198);

S. 2343 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. » (*approvato dal Senato*) (4199).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

VOLONTÈ ed altri: « Riforma della disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (3958) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

S. 2175. — MAZZUCA POGGIOLINI; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ed altri; PISTONE ed altri; CENTO; BOLOGNESI ed altri; CAPARINI ed altri; COLLÈ ed altri; SANTORI; LUSSETTI ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ed altri; MACCANICO; SODA e GRIGNAFFINI; PEZZELLA ed altri; RIZZO ed altri; GRIGNAFFINI ed altri; BURANI PROCACCINI; FASSINO ed altri: « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al

Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale dall'autorità giudiziaria ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

In data 22 luglio 2003 il presidente della corte d'appello di Brescia ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso fino al 2 febbraio 2004 – copia degli atti relativi ad un procedimento penale pendente nei confronti di Tiziana Parenti, deputato nella XIII legislatura, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia della richiesta sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter n. 3).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione autonomie – con lettera in data 15 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, concernente il funzionamento dei controlli interni negli enti locali, per l'anno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 9 maggio 2003, concernente l'indagine sulla promozione dello sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica ed aumento dei livelli occupazionali nel settore di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 22 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 7 maggio 2003, concernente l'indagine sull'alienazione dei beni di cui agli articoli 43 e 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 22 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per gli esercizi dal 1997 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 177).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto postelegrafonici, per gli esercizi dal 2000 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 178).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 179).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 22 luglio 2003, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione

degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2003 (doc. XLVIII, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 14 luglio 2003, concernente la rateizzazione dei debiti previdenziali nel settore agricolo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Il presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con lettera in data 18 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la relazione sullo stato di servizi idrici in Italia, per l'anno 2002 (doc. CXII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della salute, con lettera in data 17 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (261).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2003.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli (262).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2003.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di modifica della relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003 (263).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2003.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (264).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA, NONCHÉ PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI (4154)

(A.C. 4154 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4154 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste presenta la necessaria disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

preso atto dell'impegno del Governo a non decurtare, nell'ambito del bilancio di assestamento per l'anno 2003, la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste risultante dalla legislazione vigente;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso il comma 1 dell'articolo 18;

conseguentemente: i commi 3 e 4 dell'articolo 18 siano sostituiti dal seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 9-bis, pari ad euro 599.919.749 per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Folena, 1.3 Grandi, 1.6 Vertone, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, e 2.3 Folena, 3.8 Ruzzante, 6.5 Minniti, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 Grandi, 7.1 Vertone, 7.2 e 7.5 Grandi, 7.3 Minniti, 8.1 Vertone, 15.1 Ruzzante, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 Grandi, 18.5 e 18.6 Vertone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 7.10 delle Commissioni.

(A.C. 4154 - Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**CAPO I****MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO****ART. 1.**

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi in-

ternazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa,

per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

ART. 3.

(Regime degli interventi).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

ART. 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale pro-

veniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

ART. 5.

(Calamità naturali in territorio estero).

1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per

l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

ART. 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) *Joint Forge* in Bosnia;
- b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Bosnia e Kosovo;
- c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom;
- d) *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in Fyrom;
- e) *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)* e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;
- f) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania;
- g) *Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)*;
- h) *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE)*.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

5. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586.

ART. 8.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)*.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di

Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414.

ART. 9.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

ART. 10.

(Rinvii normativi).

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 11, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 11.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui

al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ART. 12.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3.

ART. 13.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di

euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 14.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: « la spesa di euro 359.549.625 » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di euro 389.023.554 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ART. 16.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attività

svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Il comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000 me-

dante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4154 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo ».

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: « comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « e comma 5, ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « enti e organismi » sono inserite le seguenti: « di diritto privato o pubblico »; e le parole: « contratti di collaborazione coordinata e continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. ».

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 9-bis. *(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana).* – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro ».

All'articolo 10, il numero: « 11, » è soppresso.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 10-bis. *(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).* – 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni ed operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

All'articolo 12, al comma 1, le parole: « sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3 », sono sostituite dalle seguenti: « sugli stanziamenti di cui all'articolo 18, commi 3 e 4 ».

All'articolo 16, al comma 2, le parole: « , sentito il Ministro della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « , e sentito il Ministro della difesa ».

All'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

(A.C. 4154 – Sezione 5)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO

ART. 1.

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 1. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Melandri, Pinotti, Pisa, Cima.

Sopprimerlo.

1. 6. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di una missione aggiungere la seguente: esclusivamente.

1. 2. Grandi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: umanitaria e di ricostruzione con le seguenti: politico-diplomatica.

1. 7. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ed il coordinamento fino alla fine del comma.

1. 3. Grandi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attività degli organismi internazionali aggiungere le seguenti: facenti capo all'Organizzazione delle nazioni unite e limitatamente alla necessità della programmazione degli interventi umanitari e di cooperazione.

1. 8. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

1. 4. Grandi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: tra l'altro con le seguenti: in particolare.

1. 9. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 10.** Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 11.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: con particolare riguardo alla *con le parole:* per la.

- 1. 5.** Grandi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 12.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 13.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.20
DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 1.20 delle Commissioni, articolo 6-bis, comma 1, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre di ogni anno *con le seguenti:* Con periodicità mensile, trimestrale e semestrale.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, sostituire la parola: annuale *con la seguente:* periodica.

- 0. 1. 20. 1.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Minniti, Ruzzante.

Sopprimere il comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis (*Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso*) – 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6.

- 1. 20.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Le Commissioni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Alle agenzie dell'Organizzazione delle nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 200 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro *con le seguenti:* 32.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, *si provvede, quanto ad euro* 227.451.241